

Tribunale Ordinario di Rovigo - Sentenza del 22 novembre 2016 n.1023

Rilevamento dinamico della velocità - obbligo di presegnalamento della postazione di rilevamento - violazione della privacy

Conclusione

La parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza di discussione del 22 novembre 2016 e dunque come segue: "Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto: In via principale: accertare e dichiarare la fondatezza del verbale di accertamento n. 06-2013/0003719 emesso dal Distretto di Polizia Locale PD5B "Euganeo - Estense" e notificato alla società F.lli T. di T. Renzo & C. S.n.c., in qualità di proprietaria dell'automezzo con cui è stata commessa l'infrazione, in data 26.02.2014, con contestuale conferma della sanzione comminata pari ad Euro 184,00, e per l'effetto condannare in solido tra loro la società F.lli T. di T. Renzo & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Sig.ra Brandalese Valeria, al pagamento del predetto importo. Con conseguente restituzione della somma di Euro 37,00 pari al versamento dell'imposta per l'iscrizione al ruolo del ricorso alla cui rifusione l'amministrazione appellante era stata condannata, se nel frattempo versata. In ogni caso: Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio con quantificazione rimessa al Giudicante secondo le tariffe dm 55/14"

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in appello il Comune di Granze (di seguito, l'appellante ovvero "il Comune") domandava che, in totale riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Este depositata il 27 maggio 2014, fosse accertata e dichiarata la fondatezza del verbale di accertamento n. 06-2013/0003719 emesso dalla Polizia Locale PD5B "Euganeo – Estense" e notificato alla società F.lli T. di T. Renzo & C. snc (di seguito, l'appellata o "F.lli T."), in qualità di proprietaria del mezzo con cui, in data 26.02.2014, era stata commessa l'infrazione contestata, con contestuale conferma della sanzione di euro 184,00 irrogata e condanna alla sua corresponsione della F.lli T. e di Brandalese Valeria. A sostegno del gravame il Comune allegava che erroneamente il Giudice di prime cure, che aveva accolto l'opposizione e annullato il verbale di accertamento, avrebbe ritenuto la mancata produzione da parte appellante del decreto di omologazione dello strumento "Scout Speed", limitandosi alla produzione della semplice approvazione ministeriale del prototipo. In realtà, il decreto di omologazione sarebbe stato ritualmente prodotto dall'appellante in primo grado ed inoltre non sarebbe necessaria alcuna successiva determinazione da parte del competente ufficio ministeriale. Nemmeno sarebbe necessaria, con riferimento allo Scout Speed, alcuna taratura, mentre sarebbero previste verifiche periodiche. In ogni caso, al fine della validità dell'accertamento sarebbe sufficiente l'omologazione. Circa l'invocata violazione della privacy per mancato preavviso agli utenti della presenza della apparecchiatura, il Comune rilevava l'infondatezza della questione, stante che la normativa applicabile in materia non vieterebbe le fotografie frontali e che, comunque, ogni eventuale questione relativa alla violazione della privacy non si tradurrebbe comunque in un motivo di illegittimità dell'accertamento, dovendo, casomai, essere rilevata nelle sedi opportune. Nemmeno troverebbe applicazione, con riferimento allo strumento in questione, l'obbligo di presegnalamento della postazione, trattandosi di accertamento dinamico. In merito al problema della mancata contestazione immediata della violazione, essa non sarebbe applicabile nel caso di specie anche in considerazione del divieto per il Giudice di sindacare nel merito le scelte organizzative della pubblica amministrazione. Non si costituivano gli appellati, rimasti contumaci. Vanno analizzati in ordine tutti i punti della sentenza sottoposti a critica.

1. Mancata prova della omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità

Appare fondata la censura svolta dall'appellante dal momento che, come emerge dalla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado (doc. 5 fascicolo Comune di Granze in primo grado) appare effettivamente sussistere il decreto di omologazione dello strumento in questione, non essendovi evidenza, dalla lettura del decreto in questione e dai riferimenti normativi ivi contenuti, che tale provvedimento possa riferirsi unicamente ad un "prototipo" e dunque assumere valenza non definitiva. Ci si soffermerà più oltre, tuttavia, in punto di prova della periodica verifica della funzionalità dello strumento e taratura e delle relative conseguenze in tema di validità della sanzione.

2. Illegittima contestazione differita per mancata omologazione

Il motivo della decisione deve pure ritenersi meritevole di censura sulla scorta di quanto precisato al superiore punto 1., non evidenziandosi la necessità della contestazione immediata per applicazione delle eccezioni previste dall'art. 201 del Codice della Strada, in presenza di apparecchiatura omologata.

3. Mancata preventiva segnalazione della postazione di controllo

Pure condivisibile appare la critica mossa dal Comune alla parte della sentenza in cui si interpreta la dicitura presente nel decreto ministeriale 15 agosto 2007 nel senso di escludere dal novero degli strumenti di rilevazione della velocità per cui non si applica l'obbligo di presegnalazione il c.d. "scout speed" in quanto strumento di rilevazione frontale: è evidente infatti che nella dizione dinamico debba ritenersi ricompreso ogni strumento di rilevazione non statico, sia che la rilevazione avvenga da terga "ad inseguimento" sia che essa avvenga frontalmente.

4. Violazione della c.d. disciplina della "privacy"

Ad avviso del Giudice di prime cure, l'accertamento effettuato, in assenza di preventiva segnalazione dell'apparecchio, violerebbe altresì la disciplina di materia di tutela dei dati personali, in particolare le disposizioni del Garante in tema di videosorveglianza. Nulla afferma la sentenza appellata quanto alle modalità di raccolta dei dati espletate dall'apparecchio, sì che unico punto sul quale si sofferma il Giudice di Pace appare la violazione della predetta disciplina in quanto connessa alla mancata presegnalazione della apparecchiatura, che avrebbe comportato un deprecabile accertamento della violazione "a sorpresa". Sul punto, occorre osservare come il provvedimento in materia di videosorveglianza emesso dal Garante per la tutela dei dati personali in data 8 aprile 2010 abbia indicato, fra le modalità di informativa al pubblico circa la presenza di strumenti di rilevamento immagini, "gli strumenti di comunicazione al pubblico

e le iniziative periodiche di diffusa informazione (siti web, comunicati scritti)”: pertanto, diversamente da quanto opinato dal Giudice di Pace, il Comune, con la produzione documentale di cui al doc. 9 del fascicolo di primo grado, recante avviso ai cittadini del distretto circa la dotazione e l’utilizzo dello “scout speed”, appare avere adeguatamente soddisfatto i predetti requisiti, sì che alcuna violazione della disciplina in tema di tutela dei dati personali appare nella fattispecie individuabile.

Appaiono così suscettibili di superamento i motivi posti dal Giudice di Pace alla base della decisione impugnata.

Con ordinanza data alla udienza del 21.09.16, tuttavia, il GI ha così statuito:

“Il Giudice preliminarmente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 101, comma 2, c.p.c., rappresenta alle parti che portata decisiva per la presente causa potrebbe essere assunta dalle conseguenze della applicazione, necessariamente retroattiva, della pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, stante che la censura relativa alla mancanza di prova di taratura e esistenza di verifiche periodiche sullo strumento di rilevamento era stata puntualmente introdotta dal ricorrente in primo grado e recepita dal Giudice della sentenza impugnata alla pag. 6 e 7 della decisione , assegna alle parti termine di giorni 30 per il deposito di memorie sul punto nonché per la produzione di documenti, anche nuovi, stante la novità della questione, insorta successivamente al giudizio di primo grado e successivamente anche alla notifica dell’atto di appello.”. Recita la massima della sentenza sopra citata che “E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La disposizione censurata, così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità - nel senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità - collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione. Quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, è perciò intrinsecamente irragionevole. Sotto il profilo della coerenza interna della norma, ulteriori evidenti aporie derivano dal rilievo che l'uso delle suddette apparecchiature è strettamente collegato al valore probatorio, ricavato dall'art. 142, comma 6, cod. strada, delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Tale ultima disposizione realizza in modo non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una spiegazione nel ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, affidamento che degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. In definitiva, se la prescrizione dell'art. 142, comma 6, cod. strada nella sua astratta formulazione risulta immune da vizi di proporzionalità, la prescrizione dell'art. 45, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti

sottoposti ad accertamento. - Sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. strada per erronea individuazione del tertium comparationis , v. la citata sentenza n. 277/2007. - Sulla preliminare delimitazione di censure formalmente rivolte ad un intero articolo di legge, sulla base della parte motivazionale dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis , la citata sentenza n.121/2010. - Per l'affermazione che «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali», v., ex multis, la citata sentenza n. 356/1996. - In tema di poteri del giudice a quo a fronte di un diritto vivente non condiviso perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, v. la citata sentenza n. 350/1997. - Sui principi di razionalità e di ragionevolezza, v. le citate sentenze nn. 172/1996, 1130/1988”. L’obbligo, derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale, di periodica verifica e taratura delle apparecchiature è stato condiviso anche dalla Corte di Cassazione (crf., Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016). Orbene, stante la natura necessariamente retroattiva della pronuncia, l’appellante ha preso posizione sul punto e ha prodotto documentazione, come autorizzato dal GI. Sul punto, in assenza di diverse indicazioni, appare condivisibile la posizione assunta dall’appellante circa la periodicità annuale della verifica e taratura dello strumento (crf. nello stesso senso, Giudice di Pace di Milano, sez. VIII, sent. 18.05.2016, Le Leggi D’Italia): del resto, lo stesso decreto del Ministero dei Trasporti del 08.03.2012 di approvazione dello strumento “scout speed” prevede all’art. 2 che “gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “SCOUT SPEED” sono tenuti a verifiche metrologiche periodiche ed eventuale taratura almeno con cadenza annuale”. Dalla documentazione prodotta dall’appellante, si evince che: 1. l’installazione dell’apparecchio risale al 6.8.13, con contestuale verifica di conformità e funzionalità (doc. B e D prodotti dall’appellante); 2. l’apparecchio era stato sottoposto a verifica e taratura in data 06.11.13, con esito positivo (doc.ti E ed F prodotti dall’appellante); 3. il rilevamento per cui è causa è avvenuto prima della scadenza del termine annuale di verifica periodica e taratura. I requisiti di verifica periodica e taratura dell’apparecchio, pertanto, appaiono perfettamente rispettati e integrati, sì che l’accertamento oggetto di causa appare del tutto legittimo anche sotto questo profilo. Ciò verificato, è evidente come l’appello appaia del tutto fondato e debba essere accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e conferma del verbale di accertamento n. 06-2013/0003719 oggetto di causa. Appalesandosi integralmente vittorioso, l’appellante avrà diritto alla refusione da parte degli appellati delle spese di ambo i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al DM 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. accoglie l’appello interposto da Comune di Granze avverso la sentenza n. 69/14 emessa in data 21 maggio 2014 dal Giudice di Pace di Este e depositata il 27 maggio 2014 e pertanto
2. dichiara valido ed efficace ed integralmente conferma e dichiara esecutivo il verbale di accertamento n. 06-2013/0003719 emesso dal Distretto di Polizia Locale PD5B “Euganeo Estense” e le sanzioni tutte ivi irrogate;
3. condanna altresì la parte appellata F.lli T. di T. Renzo & C. snc, in persona del legale rappresentante, e Brandalese Valeria, in solido, a rimborsare alla parte appellante Comune di Granze le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali ed euro 37,00 per anticipazioni.